

Brescia, 17 ottobre 2019

ANTIRICICLAGGIO NORME TECNICHE E LINEE GUIDA PER I COMMERCIALISTI

Dott.sa LUCIA STAROLA

Il recepimento della IV Direttiva
Novità della V Direttiva
Le regole tecniche
Le linee guida
Autovalutazione del rischio
Adeguate verifica della clientela
Il titolare effettivo
Le persone politicamente esposte
Conservazione dei dati e delle informazioni

Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione

IV Direttiva 849/2015/UE

Stato e soggetti destinatari

identificare e valutare rischio antiriciclaggio
politiche, controlli e procedure per gestire rischi

Accentua ricerca miglior conoscenza clientela
miglior comprensione natura dell'attività

Rideterminazione ambito adeguata verifica

Inasprimento semplificata

Ampliamento applicazione AVR per inclusione **PPE nazionali**

Maggiori indicazioni per individuazione Titolare effettivo

Accessibilità informazioni: **previsto R.I.**

Inserimento specifico **reati fiscali tra i reati gravi**
in funzione della misura della pena

V Direttiva 843/2018/UE

Ampliamento ambito applicativo
operazioni in valuta virtuale
servizi di portafoglio digitale

Nuovi soggetti obbligati
attività di commercio di opere d'arte e intermediari

Ampliamento accesso al Registro Titolari Effettivi (anche Trust)

D.Lgs recepimento: precisazioni PPE/TE/Registro

D.Lgs. 25/5/2017 n.90 in G.U. 19/6/2017

Entrata in vigore **4 luglio 2017**

Art. 9 disciplina transitoria :

- Disposizioni secondarie precedenti emanate da AVS si applicano fino al 31/3/2018
- Entro **12 mesi da entrata in vigore:**
 - a. Decreto Mef per registro T E (con V direttiva 36 mesi)
 - b. **Disposizioni attuative di AVS** per presidi, controlli e procedure valutazione e gestione rischio
 - c. **In via interpretativa regime transitorio analogo per i professionisti:**
 - MEF/GdF: immediatamente in vigore**
 - Regole tecniche emanate gennaio 2019**
 - Linee Guida: in vigore dal 1 gennaio 2020**

D.Lgs. 25 maggio 2017 n.90

Definizioni (art.1)

Conferimento incarico

Attribuzione mandato, **esplicito o implicito**,
al compimento di una prestazione professionale
indipendentemente dal versamento di un corrispettivo

Operazione (definizione \neq da precedente)

- Attività consistente nella movimentazione
trasferimento o trasmissione di mezzi di pagamento
o compimento atti negoziali a contenuto patrimoniale
- Stipulazione atto negoziale a contenuto patrimoniale

Operazione occasionale

Prestazione intellettuale, compresa quella ad esecuzione istantanea, resa a favore del cliente, non riconducibile a rapporto continuativo in essere.

Prestazione professionale

Prestazione intellettuale a favore del cliente a seguito conferimento incarico,
di durata (di qualsiasi valore) o ad esecuzione istantanea. (> 15.000)

Decreto recepimento

Novità

Impianto normativo **indifferenziato per tutti i soggetti**

Tra i soggetti obbligati:

- Prestazioni di servizi relativi **all'utilizzo di valuta virtuale (+ V)**
- Consulenti finanziari autonomi e società consulenza finanziaria- 18 bis/ter Tuf

Comunicazioni oggettive (art. 47)

- Trasmissione a UIF **dati e informazioni** individuati in base a criteri oggettivi, **concernenti operazioni a rischio** riciclaggio o FT, con **cadenza periodica**
- **UIF** con apposite istruzioni **individua operazioni, dati, informazioni da comunicare ed individua ipotesi in cui tale comunicazione esclude obbligo SOS**
- **Individuate da UIF per le banche: movimentazione contanti ≥ 10.000 anche se attraverso più operazioni ≥ 1.000**

Decreto recepimento

Novità

Titolare effettivo

Controllo:

- titolarità % partecipazione al capitale > 25%
- maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria
- vincoli contrattuali per influenza dominante
- *ovvero titolare poteri amministrazione o direzione*

Informazioni su titolare effettivo fornite da cliente

Obbligo comunicazione R.I. società fondazioni e trust

A cura degli amministratori

Sospensione diritto di voto in caso di rifiuto o inerzia da parte del socio a fornire i dati

Impugnabilità delibere

Consultazione registri a pagamento

Decreto recepimento

Novità

Termini

- Spariti 3 giorni per esibire documentazione / registri
- Acquisizione dati nei 30 giorni (era il termine per la registrazione) (art. 32)

Soppressione obbligo registrazione

Persone politicamente esposte

- Anche **nazionali**
- **Scelta italiana: anche posizioni di medio livello.**
- Componenti organi amministrazione direzione e controllo di imprese controllate dallo Stato anche indirettamente ovvero partecipate in misura prevalente o totalitaria da Regione etc.
- Loro familiari
- Soggetti con i quali intrattengono notoriamente stretti legami

Decreto recepimento

Novità

Limite adeguata verifica € 15.000 solo per operazioni occasionali

AV semplificata applicabile in caso di **basso rischio** e riguarda solo **estensione e frequenza adempimenti**

Reintroduzione operazione collegata (era stata espunta dal 231/2007) «operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere *giuridico patrimoniale*». Non chiara differenza da operazione frazionata

Esclusione delle P.A. dal novero dei soggetti obbligati salvo talune funzioni (UIF)

Destinatari della normativa (precedente)

Organi di controllo

Esonero AV, R, SOS ex art. 12, comma 3bis

Specifici compiti vigilanza presso soggetti obbligati:

Comunica inosservanza obbligo SOS
al legale rappresentante

Comunica Autorità vigilanza settore
inosservanza AV, R, organizzazione procedure

Comunica Mef infrazioni utilizzo contanti

OdV richiamato tra organi di controllo ex art. 52
quindi era considerato organo anche per art. 12

Decreto recepimento

Non esonero espresso Collegio Sindacale (motivazioni confuse nella relazione ministeriale)

Effetto: **incongruenza commercialisti avvocati docenti universitari rientra componente organismo di vigilanza**

Esonero specifico solo per componenti organi controllo soggetti obbligati (art. 46). I quali:

- Comunicano al legale rappresentante operazioni potenzialmente sospette **(prima comunicavano infrazioni a normativa SOS)**
- Comunicano all'autorità di vigilanza di settore i fatti che possono integrare violazioni gravi **o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni**
- Comunicano al MEF violazioni infrazioni utilizzo contanti (art. 51)

Vedi regola tecnica 2.1.1

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IV Direttiva

849/2015/UE (art.6,7,8)

CE valuta rischio riciclaggio / FdT che grava su mercato interno
settori maggiormente esposti
rischi associati a ciascun settore
mezzi più diffusi per riciclare

almeno biennale

Stato analisi nazionale

Soggetti destinatari

individuare e valutare rischio riciclaggio / FdT

tenendo conto fattori di rischio connessi a clienti, aree geografiche, servizi, documentate e messe a disposizione Autorità e Organi di autoregolamentazione

pongono in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire i rischi

tra cui politiche AV,SOS, Conservazione, Controllo interno, eventuale nomina responsabile e funzione revisore indipendente commisurata a natura e dimensione dei soggetti obbligati

La valutazione del rischio

CE effettua **valutazione rischio riciclaggio** e FdT
relazione del **26/6/2017 e 24/7/2019**

riportano settori maggiormente esposti a rischio e rischi associati a ciascun settore

CSF analizza e valuta **rischio nazionale**
con cadenza almeno triennale

- * individua le **minacce e le vulnerabilità** del sistema di prevenzione e i **settori più a rischio**
- * tiene conto dati forniti da Autorità e Ordini
(giugno 2019 :valutazione rischio **molto significativo**)

Analisi e valutazione rischio

D.Lgs. 25/5/2017 n.90 (art. 15)

- 1) **Ordini** dettano criteri e metodologie per analisi e valutazione del rischio a cui i professionisti sono esposti in funzione:
 - **Tipologia clientela**
 - **Area geografica**
 - **Servizi offerti**
- 2) **Soggetti obbligati**
 - a) adottano **procedure oggettive/coerenti** rispetto a 1)
 - b) **documentano e aggiornano la valutazione**, e la mettono a disposizione degli Ordini

Risk Based Approach

- Non più solo valutazione e gestione rischio incentrato sul singolo cliente;
- Nuovo ed importante adempimento finalizzato a valutare la **complessiva posizione di rischio** al quale il soggetto obbligato è esposto;
- Documentata e messa a disposizione delle Autorità, in caso di controllo.

- L'approccio basato sul rischio non riguarda solo gli intermediari finanziari, né solamente i grandi Studi professionali.
- **Coinvolge tutti gli Studi**, sia di piccole che di grandi dimensioni, sia che siano specializzati in determinati settori, sia che si occupino della sola tenuta della contabilità

ATTENZIONE A NON CONFONDERE

Artt. 15 e 16

- AUTOVALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
- (regola tecnica n.1)


del proprio studio

Art. 17 c.3
(in ambito adeguata verifica)

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO
- (regola tecnica n.2)

referito al singolo cliente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO



IL MODELLO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

(rischio attuale e potenziale cui il soggetto è esposto in ragione dell'attività svolta)


ANALISI DELLE VULNERABILITA'
(l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi)

**DETERMINAZIONE DEL RISCHIO
RESIDUO** (rischio che può essere
mitigato con adeguate azioni correttive)

Rischio a cui il
destinatario
dell'obbligo
rimane esposto

**AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL
RISCHIO**

(schema tratto dalla Relazione alla Commissione UE 26.6.2017)



Rischio residuo :
componente di rischio non
eliminabile

quanto più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere l'implementazione dei presidi

REGOLA TECNICA N. 1

Rilevanza/Intensità	Valori dell'indicatore
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

I fattori di rischio inerente

- ✓ TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA
- ✓ AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA'
- ✓ CANALI DISTRIBUTIVI
- ✓ SERVIZI OFFERTI

Rischio inerente : rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
	non significativa		poco significativa	abbastanza significativa	molto significativa
VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)					

Vulnerabilità : livello di adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi

Fattori che influenzano la vulnerabilità

- ✓ FORMAZIONE
- ✓ ORGANIZZAZIONE - ADEGUATA VERIFICA
- ✓ ORGANIZZAZIONE - CONSERVAZIONE
- ✓ ORGANIZZAZIONE - SOS E CONTANTE

Fattori di rischio inerente	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
<p>Tipologia clientela</p>	<p>Tenere conto delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela.</p> <p>Incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo, la complessità e la dimensione aziendale, la presenza di PPE ovvero la presenza di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero di soggetti aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste di soggetti attivi in attività terroristiche, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di FdT, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.</p> <p>Il fattore di rischio rappresentato dalla tipologia della clientela è collegato alle risultanze dell'adeguata verificata riferite ai singoli clienti.</p>	

Fattori di rischio inerente	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
<p>Area geografica di operatività</p>	<p>Si riferisce tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo).</p> <p>Il GAFI suggerisce di tener conto delle sedi del cliente, del domicilio del TE, del luogo in cui i clienti effettuano la maggior parte delle loro operazioni.</p> <p>Tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale, sia a livello internazionale (paradisi fiscali ovvero Stati che non sono dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).(vedi Analisi Nazionale 2018)</p>	

Fattori di rischio inerente	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
<p style="text-align: center;">Canali distributivi</p>	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>	

Fattori di rischio inerente	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
<p>Servizi offerti</p>	<p>La valutazione deve tener conto dei diversi settori di attività professionale, con particolare riguardo a quelle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p> <p>Sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).</p>	
<p>Media aritmetica dei valori ottenuti</p>		
<p>Coefficiente di ponderazione del 40%</p>		
<p>A - Rischio inerente</p>		

MECCANISMO DI VALUTAZIONE

Per la valutazione del **rischio inerente**, le Linee guida propongono una possibile classificazione alla luce delle risultanze del **livello di rischio effettivo complessivamente individuato in sede di adeguata verifica dei clienti**, che tiene conto, in modo combinato:

- del **numero di clienti** individuati in sede di adeguata verifica ad **alto rischio**;
- del numero di clienti **operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio**;
- della **percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo**.

Quanto proposto dalle Linee guida non è tassativo e il soggetto obbligato può individuare altri o diversi meccanismi per adempiere all'autovalutazione sulla base delle sue specificità.

MAPPATURA PROPOSTA

FATTORI DI RISCHIO	CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICE DI RISCHIOSITÀ
Tipologia della clientela	a) un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica ad alto rischio;	1
	b) un numero molto limitato di clienti (tra il 10% e il 25%) ad alto rischio;	2
	c) un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) ad alto rischio;	3
	d) un numero molto significativo (superiore al 40%) di clienti ad alto rischio.	4

MAPPATURA PROPOSTA

FATTORI DI RISCHIO	CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICE DI RISCHIOSITÀ
Area geografica di attività	e) un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ad alto rischio (10%);	1
	f) un numero limitato di clienti operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10% e il 25%);	2
	g) un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%);	3
	h) un numero molto significativo (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ad alto rischio.	4

MAPPATURA PROPOSTA

FATTORI DI RISCHIO	CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICE DI RISCHIOSITÀ
Servizi professionali offerti	i) una percentuale di prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80%;	1
	j) una percentuale di prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60%;	2
	k) una percentuale di prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra 45% e 60%;	3
	l) una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45% .	4

VULNERABILITÀ E PRESIDI ATTIVABILI

Regola Tecnica n. 1

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuale **vulnerabilità**, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di ML/Fdt non rilevati.

Il grado di “vulnerabilità” dello studio professionale dipende quindi **dall'adeguatezza dell'assetto organizzativo** e dei **presidi procedurali e di controllo istituiti**, ovvero dipende **dall'efficacia della formazione e dell'organizzazione** degli adempimenti.

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
Formazione	<p>Oggetto di valutazione è il livello dell'aggiornamento delle conoscenze delle disposizioni della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori).</p> <p>Oggetto di valutazione è altresì il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, con riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali.</p> <p>Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della programmazione della formazione e l'effettivo rispetto dell'attuazione dei programmi.</p>	

Il CNDCEC, nel giugno 2018 ha emanato un **documento dedicato alla formazione antiriciclaggio per gli iscritti nonché per i loro collaboratori e dipendenti.**

Il piano di formazione si basa su sessioni formative **organizzate**

- **dall'Ordine territoriale per gli iscritti, collaboratori e dipendenti,**
- **dal titolare dello studio/responsabile antiriciclaggio e dalle STP per i collaboratori e i dipendenti.**

Per le sessioni formative interne per collaboratori e ai dipendenti, la regola suggerisce che per ciascun evento formativo organizzato venga **redatto apposito verbale.**

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
<p>Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela</p>	<p>Valutazione degli aspetti connessi all'organizzazione di studio circa le misure adottate per adempiere agli obblighi previsti . Dovrà essere valutato il rispetto delle regole tecniche emanate dall'organismo di autoregolamentazione.</p>	

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
<p>Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni</p>	<p>Procedere alla valutazione degli aspetti connessi all'organizzazione di studio circa le misure adottate per adempiere agli obblighi previsti</p> <p>Dovrà essere valutato il rispetto delle regole tecniche emanate dall'organismo di autoregolamentazione.</p>	

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante	Valutazione degli aspetti connessi all'organizzazione di studio circa le misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante.	
Media aritmetica dei valori ottenuti		
Coefficiente di ponderazione del 60%		
B – Livello di vulnerabilità		

ESEMPI

Lo **scopo finale** di tutta la normativa quello di “**intercettare**” eventuali possibili reati di riciclaggio commessi dai clienti e **segnalare** le eventuali operazioni sospette di ML/FdT, quindi è importante l'organizzazione in merito alle SOS.

Es. Se si presenta un cliente che con l'adeguata verifica viene valutato ad **alto** rischio, è possibile svolgere prestazioni professionali a suo favore, ma è opportuno **implementare** la procedura, inserendo **maggiori alert per mitigare il rischio** e ridurre la vulnerabilità della **organizzazione**: in questo modo anche se il rischio inerente è alto, il rischio residuo probabilmente rimane invariato.

Se si presenta un cliente che proviene da paesi ad alto rischio FdT, è opportuno che il professionista ed i suoi collaboratori **frequentino un corso di formazione accelerato sulle più diffuse forme di finanziamento del terrorismo.**

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Alla determinazione del rischio residuo, si perviene effettuando i seguenti passaggi:

- 1) Individuazione del rischio inerente A;
- 2) Individuazione del livello di vulnerabilità B;
- 3) Somma dei valori A + B.

Il valore della somma di A+B che ne scaturisce sarà compreso in un *range* tale da determinare il livello di rischio residuo, secondo la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

La determinazione del rischio residuo è basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 2

Infatti una **vulnerabilità molto significativa** (per completa disorganizzazione e scarsa formazione) determina un rischio residuo **abbastanza significativo**, pur in presenza di clienti e prestazioni professionali a rischio non significativo.

Al contrario una **ottima organizzazione e formazione** permette di intercettare facilmente eventuali operazioni sospette e quindi determina un livello di **rischio residuo poco significativo**, pur in presenza di un rischio inerente (cliente/prestatore) molto significativo.

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

—————> Livello di rischio residuo più basso

Il livello di rischio di intensità più bassa è classificato come “non significativo”. Non è invece previsto (né può ammettersi) un livello di rischio “nullo”.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, in occasione del parere reso alla bozza di Regole Tecniche proposte dal CNDCEC, si è espresso su questa linea, escludendo nettamente ipotesi/presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio.

**Pertanto il rischio potrebbe assumere, al minimo, un valore “non significativo”,
ma mai pari a zero**

ESEMPIO

Fattore di rischio inerente	Indice di rischio
Tipologia di clientela	3
Area geografica di operatività	3
Canali distributivi	2
Servizi offerti	4
Media aritmetica dei valori ottenuti	3,00
Coefficiente di ponderazione	40%
A - Rischio inerente	1,20

Fattore di vulnerabilità	Indice di rischio
Formazione	3
Adeguate verifica	3
Conservazione	2
Sos e contante	3
Media aritmetica dei valori ottenuti	2,75
Coefficiente di ponderazione	60%
B - Livello vulnerabilità	1,65

ESEMPIO

A – Rischio inerente	1,20
B – Livello di vulnerabilità	1,65
Rischio residuo	2,85

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

TEMPISTICA

Considerato che:

- ❑ la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere,
- ❑ l'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria, hanno cadenza **triennale**, i professionisti effettuano l'autovalutazione del rischio con **analoga periodicità**.

La prima applicazione dovrà essere effettuata in base all'ultima analisi del rischio nazionale disponibile. Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con cadenza **triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

La prima autovalutazione dovrà essere effettuata a partire dal 1° gennaio 2020. **Le linee guida indicano quale termine il 30 aprile 2020.**

ALL. AV.0 Linee Guida

- Il documento **descrive** preliminarmente lo studio professionale;
- richiama **l'anno di inizio dell'attività e la localizzazione, l'organizzazione interna e le procedure adottate;**
- **le eventuali peculiarità e specializzazioni;**
- **l'attività di autovalutazione,**
- **gli esiti,**
- **le aree di miglioramento e i relativi interventi;**

Operativamente ...

IDENTIFICAZIONE RISCHIO INERENTE (art.15)

tipologia clientela

area geografica operatività

servizi offerti

ANALISI VULNERABILITÀ

adeguatezza assetto organizzativo e presidi

DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO

matrice

AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE RISCHIO (art.16)

formazione

organizzazione

Procedure mitigazione del rischio (art. 16)

Soggetti obbligati

a) adottano **presidi e attuano controlli e procedure** necessari a **mitigare e gestire** i rischi individuati, secondo i **requisiti dimensionali e organizzativi** indicati da Ordini in **funzione livello Formazione/Organizzazione** con eventuale nomina responsabile funzione antiriciclaggio e revisore indipendente

b) **Formazione** del personale

Riflessi su aspetti sanzionatori: adozione procedure di valutazione e mitigazione del rischio è considerata tra i criteri per applicazione delle sanzioni

ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Ai fini della istituzione delle **funzioni antiriciclaggio**, (art 16. 2) rilevano **le dimensioni della struttura ed, in particolare, il numero dei componenti dello studio** (professionisti, collaboratori e dipendenti)

ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO - 1

Per 1 (o più professionisti che condividono lo stesso studio in maniera autonoma)
(una sede o più),

Non occorre introdurre la funzione antiriciclaggio

Le azioni mitigatrici del rischio residuo sono determinate dal singolo professionista

ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO - 2

**per 2 o più professionisti
dello stesso studio (una sede o più)**

- ***occorre introdurre la funzione
antiriciclaggio e nominare il responsabile
della funzione antiriciclaggio***

ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO - 3

Per più di 30 professionisti e più di 30 dipendenti/collaboratori nello stesso studio (una sede o più), *occorre*

- *introdurre la funzione antiriciclaggio*
- *nominare il responsabile della funzione antiriciclaggio*
- *introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo.*

Le **Linee guida** specificano che:

- il numero dei collaboratori si individua in base alla definizione di **“Personale”**; Si considerano **“Personale”** i dipendenti, i tirocinanti e tutti i soggetti comunque operanti sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto obbligato, **anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato**, dislocate anche in più sedi, sia sul territorio nazionale che sul territorio estero.
- l’eventuale **condivisione di servizi e spazi fisici all’interno dei locali** del soggetto obbligato, da parte di altri soggetti, non inseriti nell’ambito dell’organizzazione del personale, **non ne determina l’inserimento ai fini del computo del numero dei professionisti;**

- il numero delle **sedi** riguarda sia le unità nazionali sia quelle dislocate all'estero riferibili al soggetto obbligato;
- nel caso di associazione professionale o di STP è **possibile creare un'unica funzione antiriciclaggio**;
- nel caso di associazione professionale o STP nella cui compagine risultano anche soggetti non iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si dovrà comunque individuare una funzione antiriciclaggio in conformità alla normativa e alle regole tecniche emanate dal CNDCEC.
- la soglia deve essere individuata con riferimento al 31 dicembre anno precedente

Le azioni mitigatrici del rischio residuo sono determinate dal singolo professionista ovvero, se nominata, **dalla funzione antiriciclaggio;**

Incaricato delle **verifiche è il responsabile della funzione antiriciclaggio** ovvero il revisore indipendente, se previsti in base ai parametri dimensionali ;

In mancanza di questi organismi, **la verifica è a carico del singolo professionista;**

Quanto più alto è il livello di rischio residuo **tanto maggiore deve essere la frequenza degli interventi di verifica.**

Le **azioni mitigatrici devono essere tarate** tenendo conto delle dimensioni della struttura, del numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e del numero delle sedi in cui viene svolta l'attività.

Qualora si rendano necessarie azioni di miglioramento e di adeguamento delle misure organizzative, la funzione antiriciclaggio potrà **prevedere un piano di azione** per la mitigazione del rischio, correlato all'evidenza di elementi che possono riguardare sia il rischio inerente che il livello di vulnerabilità da cui dipende il livello di rischio residuo.

Il **piano di azione** deve contenere:

- il **tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio**;
- la descrizione delle azioni mitigatrici rispetto alla riduzione della frequenza o dell'impatto del rischio, sia per l'Area Organizzativa (es: individuazione di punti di controllo delle procedure in essere) sia per l'Area Formazione (es. piano di formazione mirato alle problematiche riscontrate);
- l'individuazione del **soggetto responsabile** all'attuazione del piano;
- il **termine** entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere.

L'addetto al controllo, nell'eseguire il controllo costante, **deve appurare che le azioni mitigatrici siano adeguate** e che siano **effettivamente poste in essere**.

Qualora le verifiche evidenzino una **inadeguatezza delle azioni mitigatrici**, ovvero la loro assenza/insufficienza nella relativa esecuzione, **il responsabile della funzione antiriciclaggio** ovvero il revisore indipendente, **devono avvertire il soggetto destinatario al fine di rimuovere tempestivamente le carenze**.

La Funzione Antiriciclaggio

- Rappresenta la componente dello studio che **delinea le politiche e le procedure** interne necessarie ad adempiere agli obblighi
- Può essere rappresentata da **uno o più componenti (associati/soci)** dello studio con adeguata competenza in materia.
- Gli studi costituiti da un **unico professionista** (con o senza dipendenti/collaboratori), **non sono tenuti** ad istituire detta funzione, in quanto le politiche e le procedure interne necessarie ad adempiere agli obblighi vengono delineate dallo stesso (unico) soggetto

Compiti della Funzione Antiriciclaggio 1

- **Individuare** le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- **verificare l'adeguatezza delle procedure interne** in materia di valutazione dei rischi, di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e dei dati, di segnalazione SOS e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- **prestare consulenza e assistenza** al personale, ai collaboratori e al soggetto obbligato;
- collaborare **all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati** alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio e fdt

Compiti della Funzione Antiriciclaggio 2

- **verificare l'idoneità** del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati e proporre le opportune modifiche organizzative e procedurali
- **gestire la formazione**, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, per conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale e dei collaboratori;
- curare la **predisposizione dell'autovalutazione** periodica dei rischi di riciclaggio e di fdt
- **predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato**

Responsabile della funzione antiriciclaggio

E' il coordinatore della funzione antiriciclaggio, competente in materia antiriciclaggio, è nominato dalla dirigenza del soggetto pluripersonale destinatario degli obblighi.

Responsabile della funzione antiriciclaggio

- La **nomina** e la **revoca** sono di competenza del soggetto obbligato
- Deve essere in possesso di **adeguate competenze** in materia di gestione dei rischi di riciclaggio e di fdt
- La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al **soggetto obbligato**

La Funzione di Revisione Indipendente antiriciclaggio

- **verifica l'adeguatezza delle procedure** di analisi e valutazione dei rischi e viene sentita in merito all'autovalutazione periodica;
- viene sentita in merito alla nomina del Responsabile della funzione antiriciclaggio e alla **definizione della configurazione complessiva della funzione antiriciclaggio**
- **vigila** sull'osservanza delle politiche e procedure interne avvalendosi anche della funzione antiriciclaggio.
- **promuove approfondimenti sulle cause delle carenze**, anomalie e irregolarità riscontrate e propone misure correttive
- **riferisce periodicamente al soggetto obbligato** l'analisi delle attività svolte.

Identificare e mantenere un **accettabile rischio di riciclaggio** e di FdT riferito al settore, alle prestazioni offerte, alla tipologia dei propri clienti, al Paese in cui si opera ed operano i clienti, **richiede l'investimento di notevoli risorse in organizzazione e in formazione.**

Le disposizioni devono essere adottate secondo il **principio di proporzionalità** in coerenza con le **dimensioni, la complessità operativa e la tipologia dei servizi prestati.**

L'omissione dell'autovalutazione non rientra tra le fattispecie oggetto di sanzione diretta, tuttavia (art. 67) nella valutazione delle sanzioni da applicare per inadempimenti di A.V., conservazione od eventuali omesse S.O.S., la mancata autovalutazione dello studio professionale e la mancata attivazione dei presidi necessari a rendere lo studio "meno vulnerabile", rispetto ai rischi di riciclaggio collegati ai propri clienti, **inciderà sulle "forchette" alla base delle definizioni delle sanzioni di cui agli artt. 56, 57 e 58.**

Pertanto, pur considerando che l'autovalutazione del rischio è esercizio complesso, la scelta di conformarsi al relativo adempimento appare **quantomeno opportuna.**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Nei confronti di chi

- **Cliente/ esecutore**
- **Titolare effettivo** (anch'egli soggetto AV)

In particolare:

- nei confronti dei **nuovi clienti**, prima del conferimento dell'incarico
- nei confronti dei **clienti già acquisiti** rispetto ai quali l'AV si renda opportuna in considerazione del **mutato livello** di rischio di R/FT associato al cliente.

Quando

Il D.Lgs. 231/2007 definisce:

- **prestazione professionale:** una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata (art. 1, co. 2 lett.gg);
- **operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, comprese quelle a esecuzione istantanea, resa in favore del cliente (art. 1, co. 2 lett.z).

Quando

Regola tecnica 2.2.,

l'adeguata verifica deve essere effettuata:

1. **per le prestazioni professionali continuative**, che hanno una **certa durata** e che si articolano in **molteplici singole attività** e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
2. per le prestazioni **professionali occasionali**, cioè per le operazioni non riconducibili a un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle a **esecuzione istantanea** che **comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale**, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Ove non sia identificabile il valore della prestazione professionale, l'adeguata verifica dovrà comunque essere eseguita.

Quando

In ogni caso il professionista deve procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- quando vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono **dubbi sulla veridicità** o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione.

Contenuto dell'obbligo di adeguata verifica

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

1. Identificazione del cliente e verifica della sua identità.

Utilizzando:

- un documento d'identità, o
- altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi di legge, o
- sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Analoghe misure si adottano nei confronti dell'**esecutore**.

Contenuto dell'obbligo di adeguata verifica

2. Identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità.

Le misure di verifica devono essere **proporzionate al rischio**, compresa la ricostruzione dell'assetto di controllo e di proprietà del cliente qualora lo stesso sia una persona giuridica, un trust o altro istituto e soggetto affine.

Contenuto dell'obbligo di adeguata verifica

3. Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Occorre fare riferimento:

- alle relazioni tra il cliente e l'esecutore;
- tra il cliente e il titolare effettivo;
- all'attività lavorativa svolta.

Contenuto dell'obbligo di adeguata verifica

In **funzione del rischio** possono essere richieste ulteriori informazioni, quali quelle relative:

- alla situazione **economico-patrimoniale del cliente**.

In presenza di un **elevato rischio di riciclaggio** e di FdT, le informazioni devono essere richieste anche per prestazioni o operazioni occasionali.

Modalità di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non** si osservano in relazione:

1. allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle **dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali**;
2. degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale** di cui all'art. 2, co. 1, della legge n. 12/1979.

Non sono previste ulteriori casistiche di esonero.

Obblighi del cliente

I clienti forniscono **per iscritto, sotto la propria responsabilità** tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

(art. 22, comma 1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi fornisce **dati falsi o informazioni non veritiere**

è punito:

- con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e
- con la multa da 10.000 a 30.000 euro

(art. 55, comma 3)

Identificazione del cliente e dell'esecutore

- **Prima** del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- dell'esecuzione dell'operazione occasionale
- **In presenza del cliente/esecutore**
- Mediante esibizione di **un documento di riconoscimento** in corso di validità, **di cui acquisire copia**
- Con verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza
- **Anche attraverso dipendenti o collaboratori (previa delega scritta)**

Identificazione del titolare effettivo

- **Prima** del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- /dell'esecuzione dell'operazione occasionale
- In presenza del cliente/esecutore
- Mediante acquisizione dei dati dichiarati dal cliente/esecutore
- Attraverso l'adozione di **misure proporzionate al rischio**, comprese quelle che consentano di **ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente**
- Anche attraverso dipendenti o collaboratori (previa delega scritta)
- **V direttiva ribadisce che non è possibile tramite R.I. anzi segnalare incongruenze**

Identificazione

In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio o di FdT, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata **a un momento successivo all'instaurazione** del rapporto o al conferimento dell'incarico, pur tuttavia la procedura di adeguata verifica deve essere conclusa **entro trenta giorni** dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Identificazione

Regola tecnica 2.3

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato **esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico** per l'esecuzione della prestazione .

La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, **si presume veritiera** in relazione ai dati e alle informazioni fornite.


Identificazione

Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti, regola tecnica 2.3

L'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è **svolta dal professionista incaricato** dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione **possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori** dello studio associato/società tra professionisti.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente, l'adeguata verifica può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.



per i clienti già identificati dal soggetto obbligato in relazione ad altra prestazione professionale, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio

Identificazione

Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti, regola tecnica 2.3

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- ❑ informazioni su **scopo e natura** della prestazione, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- ❑ **valutazione del rischio**, arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- ❑ esecuzione del **controllo costante**, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.

In alternativa resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la **possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.**

Verifica dell'identità del cliente, e dell'esecutore

Che cosa e quando

- **Prima del conferimento incarico, in presenza basso rischio nei 30 gg.**
- **Riscontro della veridicità** dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione **laddove in relazione ad essi sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**

Attraverso:

- la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (D.Lgs. 64/2011)
- il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti (basi di dati ad accesso pubblico o subordinato ad autenticazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali ovvero di un regime di identificazione elettronica)

Verifica dell'identità del titolare effettivo

Per clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la **struttura di proprietà e di controllo del cliente** (art. 19 lett. b)

Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale

Acquisizione di informazioni relative:

- alle relazioni tra il cliente e l'esecutore,
- alle relazioni tra il cliente e il titolare effettivo
- all'attività lavorativa
- alla situazione economico - patrimoniale del cliente **(in funzione del rischio)**

Verifica:

della **compatibilità** dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente, **anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto professionale**

Modalità di adeguata verifica

L'estensione delle **verifiche**, della **valutazione** e del **controllo** è commisurata al livello di rischio rilevato

I professionisti:

- adottano misure **proporzionali** all'entità dei rischi di R e FT
- dimostrano alle autorità e agli Oda che le misure adottate sono **adeguate** al rischio rilevato

L'adeguata verifica si svolge quindi secondo modalità:

- semplificate
- ordinarie
- rafforzate

La regola tecnica CNDCEC n. 2.1.1

Al fini della redazione delle regole tecniche per l'adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha effettuato l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio



All'esito della mappatura e classificazione delle prestazioni professionali, sono risultate alcune attività il cui rischio inerente è risultato non significativo e altre attività con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo

Rischio inerente le prestazioni - 1

Il CNDCEC all'interno della **regola tecnica 2**, ha provveduto a effettuare l'analisi e la valutazione del **rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo **inerente alle attività professionali**.

Rischio inerente	Il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti,
-------------------------	---

Rischio inerente le prestazioni - 2

Le prestazioni professionali, sulla base del rischio inerente, sono state suddivise in due categorie principali:

Prestazioni professionali con rischio inerente	➤ Non significativo
Prestazioni professionali con rischio inerente	➤ Poco significativo ➤ Abbastanza significativo ➤ Molto significativo

Tipologia delle prestazioni a rischio non significativo

Tra le prestazioni a rischio non significativo rientrano:

le operazioni che **non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale** e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa

L'adeguata verifica deve infatti riguardare solo le situazioni in cui il professionista sia in condizione di **poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente**

Processo di valutazione del rischio

Anche per il rischio non significativo il processo di valutazione, “**seppur non formalizzato**”, deve comunque essere svolto dal professionista

La normativa vigente esclude infatti la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie a rischio di riciclaggio assente

Cosa deve fare il professionista

Verificare se la prestazione professionale da svolgere rientra tra quelle evidenziate nella tabella delle prestazioni a rischio non significativo

Valutare, ancorché informalmente, che il rischio connesso a quella prestazione sia effettivamente non significativo

Attenersi alla regola di condotta suggerita nella tabella ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'elenco delle prestazioni

Collegio sindacale senza revisione legale

Il collegio è organo endosocietario e quindi non vi è “prestazione professionale intellettuale o commerciale” esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio

Le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale dei conti

I sindaci senza revisione, non monitorando la documentazione contabile né la gestione di cassa della società, non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all'art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e quindi provvedere alle conseguenti eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF di cui all'art. 51 D.Lgs. 231/2001

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati **acquisisce copia del verbale di nomina da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina**. Permane inoltre l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.

L'elenco delle prestazioni

Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali

Il professionista attesta la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva, Redditi, Irap, 770) agli elementi registrati nella contabilità. Se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto gli obblighi antiriciclaggio sussistono comunque e quindi non è necessaria una duplicazione degli adempimenti per l'incarico di apposizione del visto.

Chi appone (o nega) il visto, non essendo depositario delle scritture contabili, effettua una prestazione professionale con rischio di gran lunga inferiore perché effettua una mera "spunta" dei documenti contabili, verificandone il corretto trattamento ai fini fiscali: in altre parole, non entra nel merito delle operazioni poste in essere dall'impresa, come invece fa necessariamente il professionista che si occupa della contabilità.

Rischio riciclaggio/fdt: **non significativo**

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: **il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.**

L'elenco delle prestazioni

Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali

Si tratta di interpelli presentati sempre in via preventiva, che illustrano analiticamente a soggetti pubblici (Ministero sviluppo economico, Ministero del lavoro, agenzie fiscali, ecc.) un caso concreto al quale rispondono l'amministrazione finanziaria o il Ministero.

Rischio riciclaggio/fdt: **non significativo**

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: **il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.**

L'elenco delle prestazioni

Funzioni di ausiliario del giudice

Si tratta di incarichi che derivano da nomine giudiziali nelle quali, di norma, il professionista si interfaccia con l'autorità giudiziaria. In tali incarichi il professionista, nelle relazioni tecniche all'autorità giudiziaria, evidenzia anche le eventuali irregolarità riscontrate sia a livello civile che penale e, quindi, anche le eventuali anomalie ai fini dell'antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In altre situazioni (ad esempio custode giudiziale di beni e aziende, amministratore giudiziario) il professionista è esso stesso amministratore dei beni, mentre nelle perizie di stima di valore egli non ha alcuna possibilità di valutazione in merito al cliente e si limita alla valutazione economica di un bene o di una azienda.

Rischio riciclaggio/fdt: **non significativo**

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: attesa la particolare natura degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria e gli obblighi già prescritti dalla normativa di riferimento, **il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.**

Focus - 1

Curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative

Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)

Amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14

Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie

Ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)

Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)

Vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80

Custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)

Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)

Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012

L'elenco delle prestazioni

Docenze, attività editoriali, pareri pro-veritate

Si tratta di prestazioni intellettuali in cui è assente ogni risvolto patrimoniale e finanziario (e quindi non ha senso un monitoraggio ai fini antiriciclaggio). Tali attività consistono in prestazioni didattiche e/o divulgative rivolte a terzi (discenti o lettori) che in nessun modo divengono clienti del professionista. Né, ai fini antiriciclaggio, "cliente" è l'editore o la società di formazione committenti con cui il professionista non instaura un rapporto professionale, ma svolge solo una prestazione scientifico/didattica, ovvero limitata alla valutazione dell'argomento dell'articolo o dell'oggetto della divulgazione orale.

Rischio riciclaggio/fdt: **non significativo**

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: **il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.**

L'elenco delle prestazioni

Componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs.231/2001

Nelle funzioni svolte dal componente di un OdV non si ravvisa una prestazione professionale con risvolti economico-finanziari-patrimoniali e, dunque, la sussistenza di obblighi di monitoraggio ai fini antiriciclaggio.

Gli OdV sono sempre a composizione variabile, possono esserne parte sia professionisti sia soggetti non iscritti in albi, ma in possesso di specifiche competenze tecniche, sia funzioni interne delle società (Internal Audit, Compliance). Di conseguenza pare illogico e non conforme alla norma che nell'ambito di un medesimo OdV possano esservi componenti soggetti agli obblighi antiriciclaggio (i commercialisti) e altri esclusi.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina.

L'elenco delle prestazioni

Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad es. le “comunicazioni uniche d’impresa” e invii assimilati)

Si tratta di mere funzioni operative di carattere telematico che nulla hanno a che vedere con le prestazioni professionali. L’esecuzione delle stesse non consente alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente e non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.

Rischio riciclaggio/fdt: **non significativo**

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: si ritiene applicabile per analogia l’esonero previsto dall’art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi **non è richiesto alcun adempimento.**

L'elenco delle prestazioni

Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)

Si tratta di meri adempimenti burocratici per la registrazione di opere frutto dell'ingegno che non riguardano movimentazioni finanziarie o evidenza di patrimoni.

Rischio riciclaggio/fdt: **non significativo**

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: **il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.**

Rischio inerente le prestazioni - 3

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Redazione di bilanci	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

Le Linee Guida contengono alcune precisazioni:

- nei casi di **pluralità di prestazioni** rese allo stesso cliente, dovendo il **rischio inerente rapportarsi ad un unico livello**, è opportuno **allineare** il complesso delle prestazioni al **grado di rischio più elevato** fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali;
- per le prestazioni professionali eventualmente **non previste** nelle tabelle, assegnare di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente, a seguito di **specifica valutazione**;
- la rilevazione di un rischio inerente non significativo, con utilizzo di tabella 1, si pone **sempre a valle di un processo di valutazione** che, se pur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto.

Determinazione del rischio specifico

Preso atto del **rischio inerente**, il professionista, deve **valutare il rischio specifico** con riferimento:

- ❑ **al cliente, e**
- ❑ **alla prestazione professionale**

Attribuendo i punteggi di seguito riportati e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso **dell'intervallo da 1 a 4**.

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

Criteria generali per la determinazione del rischio specifico

Relativi al cliente (tabella A)	Relativi alla prestazione/operazione (tabella B)
Natura giuridica	Tipologia di prestazione /operazione
Prevalente attività svolta	Modalità di svolgimento della prestazione/operazione
Comportamento tenuto al conferimento della prestazione professionale	Ammontare dell'operazione
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione
	Ragionevolezza della prestazione/operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità
	Area geografica di destinazione della prestazione

Criteri generali per la determinazione del rischio specifico

Nella valutazione dei fattori di rischio è opportuno tener presente talune fonti, quali:

- Anali dei rischi nazionali e sovranazionali
- Indicatori anomalie
- Modelli e schemi di comportamenti anomali
- Rapporti annuali UIF

La valutazione complessiva e il **peso dei fattori di rischio riscontrati (o meno) determinano il punteggio relativo a ciascun aspetto.**

Vedere L.G. e All. AV1.

Criteri generali per la determinazione del rischio specifico

Il livello di **rischio specifico** si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e B.

- ❑ **Rischio specifico cliente:** somma punteggi tabella A
- ❑ **Rischio specifico prestazione:** somma punteggi tabella B
- ❑ **Rischio specifico complessivo:** somma dei valori delle tabelle (A+B) diviso 10

La tabella B non deve essere compilata con riferimento a specifici incarichi, quali per esempio tenuta della contabilità, revisione legale.

Pertanto in relazione a tali prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Criteri generali per la determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio **inerente** e quello di rischio **specifico** (tabelle A e B) si ottiene il livello di **rischio effettivo**,

La determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una **ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico)**,

muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Criteria generali per la determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Risultanze del rischio effettivo

Sulla base del livello di **rischio effettivo determinato**, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinare
molto significativo	Rafforzate

Il Modello

Riepilogando, la valutazione del **rischio effettivo** che definisce le modalità di svolgimento dei vari adempimenti di adeguata verifica segue il seguente processo:



e viene ripetuto, se necessario, in occasione del **controllo costante**.

Controllo costante

- Esame della complessiva operatività del cliente e **verifica della coerenza con la conoscenza del medesimo e del suo profilo di rischio**
- Verifica e aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
- Verifica, **se necessaria in funzione del rischio**, della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente

Periodicità

Al momento dell'instaurazione del rapporto professionale, in funzione del rischio effettivo determinato e della tipologia di adeguata verifica da effettuare, si stabilisce la periodicità del controllo costante da scadenzare.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

Nel caso di prestazioni professionali ricomprese in Tabella 1 (a cui sono associate particolari regole di condotta), il controllo va riferito alla conferma della tipologia di incarico originariamente classificabile fra quelli del medesimo elenco a rischio "non significativo".

Adeguata verifica mediante ricorso a terzi

Regola tecnica 2.8

Gli obblighi di adeguata verifica possono essere assolti **mediante il ricorso a terzi**, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati.

ATTESTAZIONE

I professionisti **possono richiedere il rilascio** dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall'art. 26, co. 2 , mentre **possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.**

RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI

Il professionista che **riceve** la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, **sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente**, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

PROVENIENZA

L'attestazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti **deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto direttamente** rispetto ad uno medesimo cliente

POSTA ELETTRONICA

Al fine di rispettare i tempi e le modalità richiamate dalla norma è consentito l'uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la **posta elettronica.**

Obbligo di astensione (art. 42) – Casi

- Impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica:
 - **Astenersi da istaurare rapporto**
 - **Valutare segnalazione di operazione sospetta**
- Prestazioni o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in **Paesi terzi ad alto rischio** (Reg. UE 2016/1675)
- Prestazioni o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, con sede nei suddetti Paesi, di cui **non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità**

Obbligo di astensione - Esoneri

- Esame della **posizione giuridica del cliente o espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza** del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, **compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento**
- Obbligo di legge di ricevere l'atto

MODALITÀ SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

Quando

L'art. 23 prevede che:

- In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela **semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza** degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.
- Questo comporta il Professionista sarà comunque tenuto a **porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 18 del decreto antiriciclaggio**, in quanto la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.
- L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque **esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**.

Quando

L'art. 23 al comma 2 identifica i seguenti

Indici di basso rischio:

a) **indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:**

- 1) società **ammesse alla quotazione** su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) **pubbliche amministrazioni** ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti in **aree geografiche a basso rischio**, ai sensi della lettera c);

Quando

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

Si tratta di prodotti per lo più di natura assicurativa e previdenziale e quindi di scarso interesse per i professionisti

Rilevano le prestazioni professionali che la Tab. 2 della Regola tecnica 2 classifica a rischio «poco significativo»:

Amministrazione, liquidazione di aziende, patrimoni

Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria

Consulenza contrattuale

Custodia e conservazione di beni e aziende

Valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, singoli beni

Quando

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

- 1) **Stati membri;** (**Attenzione. Analisi MEF**)
- 2) **Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio** e del finanziamento del terrorismo;
- 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un **basso livello di corruzione** o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Come

- Gli organismi di autoregolamentazione:
 - **stabiliscono misure** semplificate di adeguata verifica
 - possono individuare **fattori di rischio ulteriori** da prendere in considerazione
- La semplificazione attiene all'**estensione** e alla **frequenza** degli adempimenti
- L'estensione va commisurata al rischio in concreto rilevato tenendo conto dei seguenti indici di basso rischio:
 - tipologia di clienti
 - tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
 - aree geografiche

Quando

Regola Tecnica n. 2

Sfruttando quanto consentito dal comma 3 dell'art. 23, **aggiunge un indice** relativo alla tipologia del cliente, evidenziando **che devono considerarsi altresì a basso rischio di riciclaggio:**

4) i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 23 e del punto 4) sopra esposto, ove dalla **valutazione emerga in concreto un basso rischio** di riciclaggio, è possibile applicare **misure semplificate** di adeguata verifica della clientela.

Fermo restando il dovere per i soggetti obbligati di compiere **una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio in concreto rilevato**, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.

Come

Regola Tecnica n. 2

Le misure semplificate **consistono:**

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante **mediante acquisizione della dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente** ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;

Come

Regola Tecnica n. 2

- nel controllo costante, **con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi**, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.
- Per i soggetti di cui al punto n. 3) (residenti in aree geografiche a basso rischio)** devono comunque essere acquisite le **informazioni sullo scopo e natura** della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007.

Come

Regola Tecnica n. 2

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che **l'identificazione effettuata non sia attendibile** e vi sia **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**.

MODALITÀ RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA

Quando

- In caso di elevato rischio di R/FT
- **Sempre** in caso di:
 - clienti residenti in **Paesi terzi ad alto rischio** individuati dalla Commissione europea;
 - prestazioni professionali con clienti e titolari effettivi che siano persone politicamente esposte **(PEP)**

Quando

Nelle ipotesi di **rischio effettivo “molto significativo”**, il Professionista dovrà adottare modalità di **adeguata verifica “rafforzata”**.

La norma individua una serie di fattori che possono delineare – anche se in modo non esaustivo – un **rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.**

Quando

Con riferimento al **cliente** sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24 co. 2 lett. a):

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in **circostanze anomale**;
- 2) clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto rischio**;
- 3) strutture qualificabili come **veicoli di interposizione patrimoniale**;
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da **fiduciari**;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da **elevato utilizzo di contante**;
- 6) **assetto proprietario** della società **cliente anomalo** o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.

Quando

Con riferimento ai prodotti, **servizi, operazioni** o canali di distribuzione, sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24 co. 2 lett. b):

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) rapporti continuativi, **prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;**
- 4) pagamenti **ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;**
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Quando

Infine, la norma (art. 24 co. 2 lett. c) individua alcuni **fattori di rischio geografici** in relazione a:

- 1) **Paesi terzi** che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti **carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio** e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un **elevato livello di corruzione** o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Attenzione a

Operazioni:

- caratterizzate da **importi insolitamente elevati**
- rispetto alle quali sussistono **dubbi circa la finalità** cui le medesime sono in concreto preordinate



- esaminare contesto e finalità
- rafforzare il grado e la natura delle verifiche volte a determinare se le operazioni siano sospette

Adempimenti

- Acquisire **informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo
- **Origine patrimonio e fondi**
- **Approfondire** gli elementi posti a fondamento delle valutazioni su **scopo e natura del rapporto**
- **Motivazione delle operazioni se Paesi terzi ad alto rischio(V dir.)**
- Intensificare la **frequenza** delle procedure volte a garantire il **controllo costante**
- Applicare misure ulteriori individuate dagli organismi di autoregolamentazione
- Esaminare contesto e finalità operazioni importi **insolitamente elevati con dubbia finalità.**

Regola Tecnica n. 2.5.

- Attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:
 - **prestare particolare attenzione**, attraverso opportuni riscontri documentali, **all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;**
 - adottare **misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti**, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio;
 - **verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati**, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle **persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;**
 - verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad **indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo**, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
 - consultare fonti aperte e social media.

Come

Ai fini della **acquisizione di informazioni aggiuntive** prevista dall'art. 25, co. 1, il professionista può avvalersi della **consultazione di una o più delle seguenti fonti**:

- **siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;**
- database di natura commerciale;
- **fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione** (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Persone politicamente esposte

Definizione 1

- Persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche
- i loro **familiari**:
 - * genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PPE
 - * figli e loro coniugi nonché persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Persone politicamente esposte

Definizione 2

- coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente **stretti legami**:
 - * *persone fisiche legate alla PPE per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari*
 - * persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PPE

ovunque residenti (art. 1, comma 2, lett. dd)

Persone politicamente esposte

Il concetto di **titolarità effettiva congiunta** non si riferisce a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo *status* PPE di questi ultimi possa ricorrere per effetto, della **titolarità congiunta**, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di **altro stretto rapporto** di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.
(*)

La qualifica di PPE rileva esclusivamente quando il **soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico** ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

Regole tecnica 2 (2.6)(**)

(*) recepimento V Direttiva: nuova definizione

«3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari».

(**) idem recepimento V Direttiva

Persone politicamente esposte

Con recepimento **della V Direttiva non accolto** la precisazione (contenuta nelle Linee Guida) che la qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto dei suoi rapporti familiari o legami d'affari non si estende autonomamente anche ai familiari o ai soggetti legati a rapporti di affari a tale soggetto vale a dire che il **collegamento riguardi esclusivamente il rapporto diretto.**

Persone politicamente esposte

Definizione 3

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, **Presidente di Regione, assessore regionale, sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti** nonché cariche analoghe di Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, **consigliere regionale** nonché cariche analoghe di Stati esteri

Persone politicamente esposte

Definizione 4

- **Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici**
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti

Persone politicamente esposte

Definizione 5

- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese **controllate, anche indirettamente**, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero **partecipate, in misura prevalente o totalitaria**, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti

Organi Società controllate/partecipate

Non rientrano componenti OdV/revisori
in quanto non “organi”

Il criterio del controllo **indiretto** vale solo per
individuazione PPE nelle **imprese controllate dallo
Stato e non anche nelle società partecipate dalle
Regioni e dai Comuni**

in relazione a queste ultime si applica solo il criterio
della partecipazione prevalente o totalitaria.

Persone politicamente esposte

Definizione 6

- **Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio sanitario nazionale**
- **Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali**

Persone politicamente esposte

Individuazione

Ai fini della individuazione delle PPE il professionista fa leva sulla **collaborazione** dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari

Regola tecnica 2. (2.6)

Persone Politicamente Esposte

Individuazione

Il professionista dovrà ricercare la **collaborazione del cliente** per recuperare dati utili a chiarire la propria posizione e la rete di relazioni familiari e d'affari.

Appare opportuna l'acquisizione della **dichiarazione sottoscritta** dal cliente, con cui il medesimo dichiara di rivestire la qualifica di PPE o meno,

dopo aver preso atto della precisa definizione contenuta in calce alla modulistica

e si impegna a comunicare se acquisirà tale qualifica successivamente.

Persone politicamente esposte

Effetti

La qualifica di persona politicamente esposta rileva sia con riferimento **al cliente che con riferimento al titolare effettivo** e determina sempre l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica (art. 24, co. 5 lett. c)

In presenza di un **elevato rischio** ML/FdT si applicano misure di AVR al cliente che originariamente individuato come PEP abbia cessato di rivestire le relative cariche pubbliche **da più di 1 anno** (art. 24 co. 6)

IL TITOLARE EFFETTIVO

Titolare effettivo - Definizione

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

(art. 1, comma 2, lett. pp)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo

Criteri per determinarla (art. 20, comma 1)

Titolare effettivo di società di capitali

Primo criterio – Proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 2)

- Proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente detenuta da una persona fisica
- Proprietà indiretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente



151

Titolare effettivo di società di capitali

Secondo criterio – Controllo (art. 20, comma 3)

Sono titolari effettivi la/le persone fisiche cui è attribuibile il controllo in forza:

- della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria
- di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria
- dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante

Se i criteri precedenti non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi



152

Titolare effettivo di società di capitali

Terzo criterio – Poteri di amministrazione o direzione (art. 20, comma 4)

Sono titolari effettivi le persone fisiche titolari di poteri di (*) amministrazione o direzione della società (**)

(*) recepimento V Direttiva:
rappresentanza legale

(**) o del cliente comunque diverso dalla persona fisica

Titolare effettivo di persone giuridiche private

In caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, se in vita
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
- i titolari di funzioni di (*) direzione e amministrazione

(art. 20, comma 5)

(*) di rappresentanza legale (recepimento V Direttiva)

Titolare effettivo di trust

In caso di trust sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi:

- il fondatore
- il fiduciario o i fiduciari
- il guardiano o altra persona per conto del fiduciario, ove esistente
- i beneficiari o la classe di beneficiari
- le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

(art. 22, comma 5)

155

Titolare effettivo di società di persone

Non essendo previsti specifici criteri come per le società di capitale e le persone giuridiche private **si ritiene che debbano comunque essere utilizzati analoghi criteri**, coerentemente con la natura del soggetto, anche per le società di persone e per le associazioni non riconosciute

(Ignorare la FAQ MEF del 3 ottobre 2017)

Titolare effettivo di società di persone

Nelle società di persone i TE possono essere individuati alternativamente nei soggetti:

- che hanno conferito nel capitale importi $> 25\%+1$, oppure nel caso di ripartizione di utili in modalità non proporzionale, a coloro che hanno diritto agli utili in misura $>$ al $25\%+1$ (art. 2257 e 2258 c.c.);
- In mancanza nei soggetti che hanno l'amministrazione disgiuntiva, congiuntiva o mista.

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Quote/azioni detenute in misura > 25% concesse in usufrutto

TE è sia il **nudo proprietario** (che resta beneficiario eventuali incrementi di valore)

sia l'**usufruttuario** cui spetta il diritto di voto

Qualora, per convenzione, il diritto di voto spetti al nudo proprietario solo il nudo proprietario è TE

Patto di sindacato

Srl con 30 soci, nessun socio ha sottoscritto il 25% + 1 delle partecipazioni.

Socio "A" ha sottoscritto il **16%** nessun altro socio supera il **4%**.

Si ipotizza un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad "A".

In questo caso il socio sottoscrittore del 16% potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B 4%, C 4%, D 3%, E 3% che nel complesso, hanno sottoscritto il 30% del capitale.

A risulta il titolare effettivo della società.

Voto plurimo


Società per azioni, capitale suddiviso fra 10 soci, ognuno al 10%.

Ai sensi dell'art. 2351, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) per le votazioni in tema di nomina degli amministratori ed organo di controllo, ed il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%), con voto ordinario.

In questo caso, i 3 soci con voto multiplo sono in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

In virtù dell'art. 20, comma 3, lett. c), i titolari effettivi della società **possono essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance.**


Catene di controllo (caso 1)



I titolari effettivi di Alfa risultano essere:


- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"

Catene di controllo (caso 2)



Titolari effettivi risultano:
- La persona fisica "Y"
- La persona fisica socio "Z"

Catene di controllo (caso 3)



Titolari effettivi risultano:
I MEMBRI DEL CDA DELLA SOCIETA' "ALFA" dotati di rappresentanza e/o deleghe gestorie

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate **sulla propria titolarità effettiva, da fornire ai soggetti obbligati**
- **A carico degli amministratori**
- Sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario e al controllo dell'ente cui l'impresa è tenuta, dalle comunicazioni ricevute dai soci, da ogni altro dato a disposizione o **richiedendole al titolare effettivo (V Dir)**
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni
(art. 22, comma 3)

Riflessi societari

Imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese

- L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni richieste o l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono **inesercitabile il relativo diritto di voto** e comportano l'impugnabilità ex 2377 c.c. delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante

(art. 22, comma 3)

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Trust espressi (l. 684/1989)

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva
- Acquisite dai fiduciari
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione dello status di fiduciario

(art. 22, comma 5)

Comunicazione titolari effettivi al Registro Imprese

- A carico di imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- Per via esclusivamente telematica
- In esenzione da imposta di bollo
- In apposite sezioni ad accesso riservato

(art. 21, commi 1 e 3)

Accesso ai dati

Destinatari obblighi antiriciclaggio

MEF, AV, UIF, DIA, GDF senza restrizioni

DNAA e autorità giudiziaria

Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale

Soggetti privati portatori di un interesse giuridico rilevante e differenziato (a determinate condizioni)

Decreto attuativo

Apposito decreto del MEF, di concerto con il MISE, stabilirà:

- dati e informazioni oggetto di comunicazione
- modalità e termini della comunicazione
- modalità per l'accesso da parte delle autorità
- modalità di consultazione e requisiti di accreditamento da parte dei soggetti obbligati
- termini, competenza e modalità del procedimento per la valutazione della sussistenza dell'interesse all'accesso in capo a soggetti portatori di interesse giuridico rilevante e differenziato
- **modalità per soggetti obbligati di segnalare incongruenze**
- importo dei diritti di segreteria

Con recepimento V direttiva Decreto da emanare entro 36 mesi entrata in vigore (3.7.2020) -

Consultazione del registro e tracciabilità

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima **non può ritenersi una modalità sufficiente** ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 **discende una valenza generale del principio di affidabilità** tenuto conto anche delle sanzioni penali previste a carico del cliente (art. 55 co. 3).

Regola Tecnica n. 2 (2.7)

Occorre **conservare traccia** delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo

(art. 20, comma 6)

170

LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Direttiva 849/2015/UE

Art. 40

Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati **conservino i documenti e le informazioni** seguenti, in conformità del diritto nazionale, al fine di **prevenire, individuare e indagare** da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

- a) per quanto riguarda **l'adeguata verifica della clientela**, la **copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela**, per un periodo di **cinque anni** dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.
- b) le **scritture e le registrazioni delle operazioni**, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono **necessarie per identificare l'operazione**, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

Direttiva 849/2015/UE

Art. 42

Gli Stati membri prescrivono ai loro soggetti obbligati di **predisporre sistemi** che consentano loro di rispondere **esaurientemente e rapidamente** a qualsiasi richiesta di informazioni delle loro FIU o di altre autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto per un periodo di cinque anni da tale richiesta un rapporto d'affari con una data persona e quale ne sia o ne sia stata la natura, tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle richieste.

Recepimento Direttiva

(artt. 31 e 32)

Obbligo di conservazione con modalità applicazione non agevole e difformi da previsione direttiva:

- individuazione documenti da conservare generica ed indeterminata (utili a prevenire individuare od accertare..) rischio sanzioni
- modalità di conservazione idonee ad assicurare integrità dei dati e non alterabilità e il mantenimento della storicità
- modalità conservazione per assicurare tempestiva acquisizione

..... Infatti

Contenuto dell'Obbligo

(Art. 31 D.Lgs. 231/07)

L'obbligo di conservazione ha ad oggetto **tutti i documenti**, i dati e le informazioni «**utili a prevenire**, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente».

È una formulazione **ampia e indeterminata** (la norma previgente delimitava il perimetro applicativo dell'obbligo ai documenti riguardanti l'adeguata verifica e le operazioni compiute dai clienti).

Obbligo di conservazione per **10** anni

Principi generali

Declinare adempimento secondo i principi generali
(art. 2 d.lgs 231/2007):

Il professionista adotta in autonomia misure **proporzionate** al rischio in
relazione al proprio **grado di complessità organizzativa (Regola 3)**

Principio proporzionalità come in tutte le procedure.

Oggetto dell'obbligo di conservazione

Regola tecnica n. 3

Il professionista è tenuto a conservare:

- a) copia dei **documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica** della clientela sia per le **prestazioni professionali** che per le **operazioni**
- b) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle **scritture e registrazioni** inerenti le **operazioni**

Oggetto dell'obbligo di conservazione

Regola tecnica n. 3 -

La conservazione deve **consentire** quanto meno di **ricostruire** univocamente:

- nel caso di **prestazioni professionali**:
 - a) la **data** del conferimento dell'incarico;
 - b) i **dati identificativi** del **cliente**, del **titolare effettivo** e dell'**esecutore** e le informazioni sullo **scopo** e la **natura** del rapporto o della prestazione;
- nel caso di **operazioni**:
 - a) la **data**, l'**importo** e la **causale** dell'operazione
 - b) i **mezzi di pagamento** utilizzati (solo nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisce l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente)

Accesso alle informazioni antiriciclaggio

Art. 32 (Modalità di conservazione dei dati)

Co.2 lett.a) ... devono essere **idonee a garantire l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni** da parte delle autorità di cui all'art. 21 co 2 lett. a):

- Ministero dell'economia e delle finanze
 - Autorità di vigilanza di settore
 - Unità di Informazione Finanziaria
 - Direzione Investigativa antimafia
 - Guardia di Finanza
-
- Art. 9 co.9 ... I dati e le informazioni **acquisite** nell'ambito delle attività di controllo e di ispezione, **sia per controllo che per approfondimento SOS**, da parte del NSPV della GdF sono **utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.**
 - art. 34 co. 1 **Utilizzabilità a fini fiscali dati conservati**

Utilizzabilità a fini fiscali

- **Dati AML fonte informativa anche a fini fiscali**
- oltre alle informazioni dei fascicoli antiriciclaggio informatici/cartacei, in sede di controllo antiriciclaggio, sono **acquisibili anche i dati contenuti nei server** (*così la scheda e il modulo operativo GdF del 2012*) da cui possono emergere:
 - ipotesi di interposizione fittizia (dati del cliente e TE)
 - operazioni elusive (scopo e natura)
 - operazioni immobiliari non congrue con redditi dichiarati
 - sistematiche operazioni in contanti frazionate nel tempo

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale DIR 2016/2258 UE Dlgs 60/2018

GdF acquisizione dati anche presso soggetti diversi
da banche

(Richiamato da V direttiva)

Dir 2019/1153 emerge piena equiparazione della lotta al riciclaggio al contrasto all'evasione.

Privacy - Esternazione

Privacy – I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:

- ✓ Il rispetto delle norme dettate dal codice privacy
- ✓ Il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs 231/07

Esternazione – I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un **autonomo centro di servizi**, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

(art. 32, commi 1,3)

Regolamento UE 2016/79

- Tenere conto che il trattamento dei dati personali è indispensabile a fini antiriciclaggio e che il **consenso** deve essere richiesto se i dati vengono, ovviamente, utilizzati per l'esecuzione della prestazione.
- Fornire informazioni su **modalità trattamento**
- Individuare il **responsabile della conservazione**

(Può coincidere con professionista responsabile antiriciclaggio)

Modalità di conservazione

- Idoneità a **prevenire qualsiasi perdita** di dati e informazioni
- Idoneità a garantire la **ricostruzione dell'operatività** o attività del cliente
- Indicazione esplicita dei **soggetti legittimati**:
 - ad alimentare il sistema di conservazione e
 - ad accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati

(art. 32, comma 2)

Modalità di conservazione

segue

- **Accessibilità** completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità
- **Tempestiva acquisizione** dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data
- **Integrità dei dati e delle informazioni e non alterabilità** degli stessi dopo la loro acquisizione
- Trasparenza, completezza e chiarezza dei dati e delle informazioni e **mantenimento della loro storicità**

(art. 32, comma 2)

Tempestività

È considerata **tempestiva** l'acquisizione delle informazioni e dei dati conclusa entro **30 giorni**:

- ✓ dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- ✓ dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale
- ✓ dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

(art. 32, comma 2)

Modalità di conservazione

segue

La conservazione può essere indifferentemente cartacea o informatica.

E' possibile una conservazione **simultaneamente cartacea (per alcuni dati) ed informatica (per altri)**.

Le Autorità di vigilanza di settore, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

(Regola 3)

Modalità di conservazione

segue

Regola tecnica 3

Qualora il professionista intenda **continuare** ad alimentare il registro cartaceo o il registro informatico dovrà comunque adeguarsi alle **nuove** specifiche regole di conservazione, **riportando** i dati:

- data di conferimento dell'incarico
- dati identificativi del cliente, T E, esecutore
- Informazioni su scopo e natura prestazione
- **Non devono più essere riportati:**
- Attività lavorativa, data identificazione,
- Descrizione tipologia prestazione
- Valore oggetto della prestazione

Fascicolo del cliente

Il fascicolo del cliente conforme a quanto indicato costituisce idonea modalità di conservazione

- È istituito all'atto del conferimento dell'incarico professionale
- È aggiornato costantemente

Contiene:

- Copia dei documenti di riconoscimento | Cliente/Esecutore, non TE
- Fotocopia codice fiscale e partita iva |
- Visura Registro Imprese
- Delibere autorizzative
- Verbale nomina legale rappresentante.
- Dichiarazione del cliente (TE, PEP, scopo e natura attività..)
- Scheda di determinazione del rischio
- Documentazione acquisita dal professionista per il titolare effettivo
- Scheda di adeguata verifica
- Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica

(art. 34, comma 2) **189**

Fascicolo del cliente

- Eventuale attestazione in caso di esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi
- Copia del mandato professionale
- Documenti relativi alle prestazioni professionali svolte
- Eventuale documentazione comprovante l'attività di consulenza pre-contenzioso svolta
- Scheda di controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all'uso del contante
- Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale
- Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

CONSERVAZIONE INFORMATICA

Regola tecnica n. 3 -

I professionisti possono avvalersi di un modello per cui:



il processo/sistema di conservazione è interno allo studio



il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, è affidato a soggetti terzi pubblici o privati

CONSERVAZIONE INFORMATICA

Regola tecnica n. 3

In entrambi i casi (sistema interno/esterno di conservazione informatica) deve garantirsi l'accesso ai dati conservati, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente

Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale

CONSERVAZIONE CARTACEA

Regola tecnica n. 3 -

- Al fine di soddisfare il requisito della **storicità**, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere **datati** e **sottoscritti** dal professionista (o da un suo delegato)
- Anche nell'ipotesi di **conservazione cartacea**, il fascicolo del cliente può rimandare ad **alcuni documenti conservati in formato elettronico** non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri)

CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI/STP

Regola tecnica n. 3 -

E' possibile prevedere:

una funzione generale e accentrata di conservazione,
per tutti i professionisti associati, dei dati raccolti per l'identificazione del
cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo,

Singole funzioni di raccolta delle altre informazioni e/o documentazioni ad
opera del professionista che riceve l'incarico (ovvero dal responsabile della
funzione antiriciclaggio)

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo (articolo 35)


QUANDO il professionista
ha ragionevoli motivi per sospettare

- siano in corso
- siano state compiute
- siano state tentate

**OPERAZIONI RICICLAGGIO (nell'accezione del 231/2007) O FINANZIAMENTO
AL TERRORISMO
O IMPIEGO DI FONDI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CRIMINOSA**

PRIMA di compiere l'operazione deve inviare a Uif la segnalazione di
operazione sospetta

Sospetto



Criteri per individuazione operazioni sospette

- Connotati oggettivi delle operazioni, ossia loro caratteristiche, entità, natura
- Profilo oggettivo del cliente, ossia capacità economica ed attività svolta
- Collegamento o frazionamento o qualsiasi altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato, in funzione dell'attività esercitata
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi *non coerenti con il profilo di rischio del cliente (prima era > 15.000, anche se con intermediari finanziari)*

Esenzione

L'obbligo di SOS **non si applica** ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica
- o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento ... compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso

Timing della segnalazione

- **Prima di compiere** l'operazione la sos deve essere inviata senza ritardo alla UIF
- In presenza degli elementi di sospetto il soggetto si **astiene dal compiere l'operazione** finché non ha effettuato la SOS salvo sussista l'obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nel caso in cui il differimento possa ostacolare le indagini

Divieto di comunicazione (art. 39)

È fatto **divieto** ai professionisti tenuti alla segnalazione ed a chiunque ne sia a conoscenza:

- Di **dare comunicazione** al cliente
- Di dare comunicazione a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dall'UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità indagini o di approfondimenti

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto una attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione

Eccezioni al divieto di comunicazione

- Il divieto non si estende alle comunicazioni effettuate alla AVS e alla GdF in occasione dei controlli
- Il divieto non impedisce la **comunicazione tra professionisti** che svolgono la prestazione in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori
- Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari o finanziari ovvero due o più professionisti è consentita la comunicazione tra di loro

Segnalazioni da parte degli organi di controllo

L'art. 46 definisce gli obblighi a carico degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati:

- **grava sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione,**
- *l'obbligo di “comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.”*

Come si effettua la segnalazione?

L'art. 37 disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti:

- direttamente da parte del professionista per il tramite del data entry reso disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia,
- in alternativa, con invio per il tramite dell'Ordine professionale: il **software AS-SOS** è disponibile agli iscritti, sulla home page del sito www.commercialisti.it e all'indirizzo <https://antiriciclaggiopro.it>

LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE

Conferme e novità

- Valore oggetto del trasferimento < Euro 3.000,00
- Estinzione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore entro il 31 dicembre 2018 (novità)

Conferme e novità

- Per acquisti di beni e servizi effettuati da persone fisiche extra UE o SEE, effettuati presso “commercianti al minuto” o agenzie di viaggio, il limite per il trasferimento di denaro contante diminuisce da 15.000,00 euro a 10.000,00 euro
- (il cedente o prestatore del servizio deve comunque provvedere agli adempimenti di cui all’art. 3 del D.L. 16/2012).

FAQ del MEF

A decorrere dal 4 luglio 2017:

- i libretti al portatore esistenti e in circolazione **non possono essere trasferiti**;
- nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l'estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017 - 31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata alla soglia prevista dal comma 1 del medesimo articolo 49 (3.000)

Obbligo di comunicazione

I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni art. 49 e art.50 ne riferiscono entro 30 giorni al Mef, tramite le articolazioni territoriali (RTS)

Ambito territoriale diverso secondo se $>$ o $<$
€ 250.000,00

Comunicazioni su carta semplice

Non obbligo riservatezza

Eventuale segnalazione assorbe obbligo
comunicazione

Obbligo di comunicazione

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del **collegio sindacale**, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

N.B.: non è più previsto l'OdV di cui al D.Lgs. 231/2001

RUOLO ORDINI PROFESSIONALI

Ruolo ordini professionali nei confronti delle Autorità

- 1) Forniscono al Mef entro il 30 marzo di ogni anno dati statistici e informazioni su attività svolte nell'ambito delle funzioni di vigilanza supervisione e controllo
- 2) Comunicano annualmente al Ministero della Giustizia e al Mef i dati relativi al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali
- 3) Informano prontamente l'UIF di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e FdT di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività
- 4) Forniscono al CSF numero dei soggetti vigilati e importanza economica del settore
- 5) Sono sentiti da UIF per adozione e aggiornamento indici di anomalia

Ruolo ordini professionali ausilio agli iscritti per l'applicazione delle norme

- 1) **elaborano e aggiornano regole tecniche previo parere CSF in materia di**
 - procedure e metodologie analisi e valutazione rischio**
 - controlli interni**
 - adeguata verifica, anche semplificata**
 - conservazione**
- 2) **dettano criteri e metodologie per l'analisi e la valutazione dei rischi commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti**
- 3) **individuano requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali iscritti adottano i presidi, controlli e procedure per**
 - **valutare e gestire (mitigare) il rischio di riciclaggio e FT**
 - **introdurre funzione antiriciclaggio**
 - **prevedere funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche dei controlli e delle procedure**

Ruolo ordini professionali ausilio agli iscritti per l'applicazione delle norme

- 4) a) possono individuare ulteriori fattori di rischio per integrare o modificare l'elenco degli indici per le misure semplificate e per quelle rafforzate
- b) stabiliscono le misure semplificate di adeguata verifica da adottare in situazioni di basso rischio
- c) possono integrare le misure rafforzate
- 5) sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento degli iscritti nella materia
- 6) possono ricevere per il successivo inoltro all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette

Ruolo ordini professionali di controllo nei confronti degli iscritti

- 1) unitamente agli organi locali e ai consigli di disciplina promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi da parte degli iscritti
- 2) gli iscritti documentano, aggiornano e mettono a disposizione degli Ordini, la valutazione dei rischi di riciclaggio e FT, effettuata con l'adozione di procedure oggettive e coerenti con i criteri e metodologie dettate dagli Ordini
- 3) gli iscritti dimostrano agli Ordini che le misure di adeguata verifica della clientela adottate sono adeguate al rischio rilevato

Ruolo ordini professionali di controllo nei confronti degli iscritti

- 4) applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi e delle disposizioni tecniche di attuazione**
- 5) anche attraverso gli ordini locali garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza delle procedure**
- 6) Mef informa gli ordini in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni. Le violazioni costituiscono presupposto per applicazione delle sanzioni disciplinari: l'ipotesi di sospensione non può essere < due mesi e > 5 anni.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE